



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/34 DEL 2.8.2007

**Oggetto:** Fondo per la non autosufficienza: interventi immediati di sostegno a favore di particolari condizioni di non autosufficienza (art. 34, comma 4, lettera a) LR 29.5.2007, n. 2), UPB S 05.03.007, € 8.000.000.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con deliberazione n. 27/41 del 17.7.2007 si è data una prima attuazione all'art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2 che, nell'ambito del Fondo regionale per la non autosufficienza, destina la somma di euro 25.000.000 al potenziamento dell'assistenza domiciliare e riserva la somma di euro 2.500.000 per le cure domiciliari sanitarie. La citata deliberazione ha consentito il tempestivo finanziamento di interventi socioassistenziali a favore di persone in condizioni di disabilità e di non autosufficienza, la cui gravità rientra nella fattispecie di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1998 come è stata accertata dalle Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali.

L'Assessore riferisce che sono in fase di predisposizione le Linee guida previste dall'art. 34, che, in coerenza alle indicazioni del Piano regionale dei servizi sanitari 2006 - 2008, prevedono il superamento degli approcci basati sulla gestione della "menomazione" per sostenere quelli rivolti al sostegno delle abilità e potenzialità delle persone e affermare una più qualificata presa in carico globale della persona con problemi di disabilità e della sua famiglia, l'articolazione degli interventi sulla base delle necessità assistenziali, riabilitative e di integrazione sociale. Il Piano privilegia un approccio interdisciplinare ed integrato, che prevede in particolare l'integrazione degli interventi sanitari e sociali, da adottarsi in maniera flessibile nel singolo caso sia per quanto riguarda la tipologia che l'intensità, in accordo con un progetto personalizzato rispettoso dei bisogni del singolo e della loro evoluzione.

La proposta di linee guida prevede che gli interventi adottati siano finalizzati a rafforzare il sostegno pubblico all'area della non autosufficienza, a favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, attivando o potenziando la rete di assistenza domiciliare integrata, a sostenere la capacità di risoluzione autonoma delle famiglie.



Le Linee guida si fondono su alcuni prerequisiti:

- multidimensionalità della valutazione;
- personalizzazione dei programmi;
- diversificazione degli interventi;
- graduazione degli interventi in relazione al bisogno;
- unicità dei punti di accesso per la presa in carico globale;
- coprogettazione, valorizzando il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e dei suoi familiari.

Sui contenuti delle Linee guida è stato avviato un confronto con gli enti locali, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le associazioni sindacali, la cooperazione sociale. Nell'ambito degli incontri effettuati e nello specifico delle criticità ascrivibili all'attuale sistema di interventi, è emersa la problematica riguardante i soggetti che si trovano in condizioni di disabilità grave, improvvisa e/o rapidamente progressiva a causa di malattie o traumi oppure che stanno attraversando la fase terminale della loro vita. Per queste persone, i tempi abitualmente richiesti per l'attivazione delle misure di sostegno disponibili contrastano con l'urgenza dei bisogni assistenziali.

A tale proposito, l'Assessore riferisce che frequentemente le condizioni e l'organizzazione di vita di queste persone sono tali da rendere insostenibile per il contesto familiare il carico assistenziale derivante dalla improvvisa condizione di non autosufficienza. Le misure di sostegno – gli interventi regionali di cui alla Legge 162/98, il programma "Ritornare a casa", gli interventi di assistenza domiciliare promossi dai Comuni e dalle Aziende sanitarie locali – possono non essere compatibili con l'immediatezza del bisogno o la rapida progressione della condizione di disabilità.

Considerata l'urgenza di assicurare adeguate prestazioni a soggetti che si trovano nelle condizioni suddette, e nell'ambito dei principi e degli obiettivi esposti in relazione alle linee guida per il fondo della non autosufficienza, l'Assessore propone, in attuazione dell'art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2, di destinare una quota delle risorse disponibili, pari a € 8.000.000 per un programma sperimentale di interventi a favore di persone che si trovino nelle seguenti condizioni di grave disabilità e non autosufficienza:

- a) pazienti in ventilazione assistita;



- b) pazienti sottoposti a cure palliative per patologie terminali o che comunque stanno attraversando la fase terminale della loro vita;
- c) pazienti in stato di improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti (quali frattura di femore e ictus), di entità tale da richiedere assistenza continuativa per un periodo di tempo non breve.

Il presidio che attua la dimissione o che ha in carico il paziente dovrà certificare che il soggetto interessato è in condizioni di grave non autosufficienza e che necessita di assistenza continuativa. Il Comune di residenza, sulla base della documentazione acquisita, dovrà verificare il grado di non autosufficienza utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98, secondo i seguenti criteri:

- punti da 35 a 50, finanziamento pari a 4.000 euro;
- punti da 25 a 34, finanziamento pari a 3.500 euro;
- punti da 10 a 24, finanziamento pari a 2.500 euro;
- punti inferiori a 10, nessun finanziamento.

Il finanziamento è assicurato fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero per il tempo necessario all'attivazione di altri programmi di intervento più rispondenti alle esigenze rilevate e non ottenibili con la stessa immediatezza, fatta salva la scelta del paziente di proseguire con la presente misura.

Gli interventi previsti dal presente programma non sono cumulabili con le altre misure di sostegno previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui alla LR n. 2/2007, con l'eccezione degli interventi di cui alla lettera g) del comma 4, ma prevedono il cofinanziamento degli Enti Locali. Le risorse rese disponibili col presente provvedimento devono considerarsi pertanto quale contributo integrativo, e non sostitutivo, nei limiti del fabbisogno di assistenza, degli interventi già promossi o da predisporre ad opera degli Enti Locali.

Per garantire la massima celerità delle procedure richieste per l'ottenimento dei finanziamenti previsti dal presente programma, i Comuni trasmettono, anche per posta elettronica, alla Direzione generale delle politiche sociali il progetto personalizzato predisposto. La Direzione delle politiche sociali, con lo stesso mezzo, comunica l'ammissibilità del progetto. L'importo annuale del



finanziamento è trasferito dalla Regione al Comune in un'unica soluzione all'atto dell'approvazione del progetto.

Il finanziamento erogato è correlato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) calcolato con riguardo al nucleo familiare al cui interno è compresa la persona non autosufficiente. L'ammontare complessivo annuo del finanziamento è definito come segue:

- ISEE fino a 12.000 euro, finanziamento pari al 100% dell'importo previsto;
- ISEE compreso fra 12.001 e 32.000 euro, finanziamento massimo decurtato di euro 50 per ogni incremento di ISEE pari a 1.000 euro o frazione di 1.000 a partire da 12.001 euro;
- ISEE superiore a 32.000 euro nessun finanziamento.

Tutta la documentazione relativa alle spese effettuate per la gestione del progetto deve essere tenuta agli atti del Comune. A conclusione del progetto il Comune trasmette alla Regione una relazione sulle spese sostenute e una sintetica valutazione degli obiettivi raggiunti.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole di legittimità sulle proposte in esame

#### **DELIBERA**

- di prevedere, in attuazione dell'art. 34, comma 4 lettera a) della LR 29 maggio 2007, n. 2, il finanziamento di un programma sperimentale di interventi a favore di persone che si trovino nelle seguenti condizioni di grave disabilità e non autosufficienza: pazienti in ventilazione assistita; pazienti sottoposti a cure palliative per patologie terminali o che stanno attraversando la fase terminale della loro vita; pazienti in stato di improvvisa non autosufficienza per eventi sanitari acuti, di entità tale da richiedere assistenza continuativa per un periodo di tempo non breve;
- di demandare al Comune di residenza, la verifica del grado di non autosufficienza, utilizzando la scheda di valutazione multidimensionale prevista per l'accesso al finanziamento dei piani personalizzati di cui alla legge 162/98, secondo i seguenti criteri:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  
DEL

- a) punti da 35 a 50, finanziamento pari a 4.000 euro;
  - b) punti da 25 a 34, finanziamento pari a 3.500 euro;
  - c) punti da 10 a 24, finanziamento pari a 2.500 euro;
  - d) punti inferiori a 10, nessun finanziamento.
- di assicurare il finanziamento fino ad un massimo di 12 mesi, ovvero per il tempo necessario all'attivazione di altri programmi di intervento più rispondenti alle esigenze rilevate;
  - che le risorse rese disponibili col presente provvedimento devono considerarsi quale contributo integrativo, e non sostitutivo, nei limiti del fabbisogno di assistenza, degli interventi già promossi o da predisporre ad opera degli Enti Locali e che i medesimi interventi non siano cumulabili con le altre misure di sostegno previste dal Fondo regionale per la non autosufficienza, di cui alla LR n. 2/2007, con l'eccezione degli interventi di cui alla lettera g) del comma 4;
  - di correlare il finanziamento erogato alla situazione economica del beneficiario, individuata in base all'ISEE, definendo l'ammontare complessivo annuo del finanziamento come segue:
    - a. ISEE fino a 12.000 euro, finanziamento pari al 100% dell'importo previsto;
    - b. ISEE compreso fra 12.001 e 32.000 euro, finanziamento massimo decurtato di euro 50 per ogni incremento di ISEE pari a 1.000 euro o frazione di 1.000 a partire da 12.001 euro;
    - c. ISEE superiore a 32.000 euro nessun finanziamento.

La spesa di € 8.000.000 sarà imputata all'UPB S05.03.007 del Bilancio regionale 2007.

**Il Direttore Generale**  
Fulvio Dettori

**Il Presidente**  
Renato Soru